

ROMANIA ¹

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE ROMENA

Preambolo

La Repubblica popolare romena è uno Stato dei lavoratori delle città e delle campagne.

La Repubblica popolare romena è sorta in seguito alla storica vittoria dell'Unione Sovietica sul fascismo tedesco ed alla liberazione della Romania da parte della gloriosa armata sovietica, liberazione che ha dato facoltà al popolo, con alla testa la classe lavoratrice guidata dal partito comunista, di abbattere la dittatura fascista, di neutralizzare il potere delle classi sfruttatrici e di instaurare lo stato di democrazia popolare, che corrisponde pienamente agli interessi ed alle aspirazioni delle masse popolari romene.

In tal maniera si sono potute concludere con una vittoria storica una lotta di secoli condotta dal popolo lavoratore romeno per la libertà e l'indipendenza nazionali, le lotte eroiche della classe operaia alleata con i contadini per l'abbattimento del regime capitalista fondiario e la liberazione dal giogo imperialista.

L'ascesa ed il rafforzamento dello Stato democratico popolare, l'amicizia e l'alleanza con la grande Unione Sovietica, l'aiuto suo disinteressato e fraterno assicurano l'indipendenza, la sovranità statale, lo sviluppo e la prosperità della Repubblica popolare romena.

Le forze armate della Repubblica popolare romena tutelano la sovranità e l'indipendenza del popolo romeno, la sua pace e sicurezza. La politica estera della Repubblica popolare romena è una politica di difesa della pace, di amicizia e di alleanza con l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e con i paesi democratico-popolari, una politica di pace e di amicizia con tutti i popoli amanti della pace.

Le minoranze nazionali della Repubblica popolare romena godono di una totale

¹ La prima Costituzione romena risale al 1866. Essa venne modificata nel 1879, nel 1884 e nel 1917. Dopo la guerra del 1914-1918, le nuove circostanze politiche, economiche e sociali portarono a una nuova revisione generale e una nuova Costituzione venne promulgata il 29 marzo 1923 (se ne veda il testo in MIRKINE-GUETZÉVITCH, *Constitutions de l'Europe nouvelle*, 10 ed., 1938, II, p. 496).

Nel febbraio 1938, in seguito al fallimento del governo Tatarescu alle elezioni legislative, il re Carol II sospese la Costituzione, promulgando immediatamente un nuovo testo costituzionale che, sottoposto al referendum popolare, il 24 febbraio 1938, venne modificato e promulgato dal re il 27 febbraio. Se ne veda il testo in RUSN e CANCER, *La nouvelle Constitution roumaine du 27 février 1938*, Bordeaux, tip. Delbrel, 1938.

Questa Costituzione doveva a sua volta venir modificata nel settembre 1940, in virtù di numerosi decreti regi che comportavano, fra l'altro, l'abdicazione di re Carol, la limitazione delle prerogative regie del suo successore, re Michele, a vantaggio del Presidente del Consiglio che ricevette il titolo di « Conducator ». Si consulti a proposito dell'evoluzione costituzionale durante questo periodo, TILMAN-TILMON, *Les Actes constitutionnels en Roumanie de 1940 à 1944*, Bucarest, 1947.

In seguito all'avanzata delle truppe russe, un colpo di Stato rovesciò il 23 agosto 1944 il regime fascista del generale Antonescu. Un decreto regio, in data 31 agosto 1944, stabilì il regime costituzionale della Romania fino al 30 dicembre 1947, data dell'abdicazione di re Michele. La legge n. 363 trasformò lo Stato romeno in Repubblica popolare.

Il 13 aprile 1948, la grande Assemblea nazionale votò all'unanimità la nuova Costituzione, promulgata il 17 dello stesso mese, che venne a sua volta sostituita nel 1952 dalla Costituzione qui riportata.

Le costituzioni europee

uguaglianza di diritto con il popolo romeno. Nella Repubblica popolare romena è assicurata l'autonomia amministrativa territoriale alla popolazione magiara in quelle località dove essa forma una massa compatta.

La presente Costituzione della Repubblica popolare romena consacra i risultati ottenuti finora dai lavoratori con alla testa la classe operaia, nell'opera di costruzione della società socialista del nostro paese. La politica dello Stato democratico popolare è indirizzata verso la liquidazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo e verso la costruzione del socialismo.

CAPITOLO I

ORDINAMENTO SOCIALE

ART. 1 — La Repubblica popolare romena (RPR) è uno Stato dei lavoratori delle città e delle campagne.

ART. 2 — La base del potere della RPR è l'alleanza della classe operaia con la classe contadina, alleanza in cui il ruolo di guida appartiene alla classe operaia.

ART. 3 — La RPR è sorta e si è rafforzata quale risultato della liberazione del paese da parte delle forze armate dell'URSS dal giogo fascista e dalla dominazione imperialista, quale risultato dell'abbattimento della potenza dei proprietari fondiari e dei capitalisti da parte delle masse popolari delle città e dei villaggi con alla testa la classe operaia, guidata dal partito comunista romeno.

ART. 4 — Nella RPR il potere appartiene ai lavoratori delle città e della campagna, che lo esercitano attraverso la Grande assemblea nazionale ed i consigli popolari. I consigli popolari costituiscono la base politica della RPR.

ART. 5 — L'economia nazionale della RPR comprende tre settori economico-sociali: il settore socialista, la piccola produzione e il settore capitalistico privato.

ART. 6 — Il fondamento dell'economia socialista è la proprietà socialista dei mezzi di produzione i quali avranno o la forma di proprietà statale (bene comune del popolo), o una forma di proprietà cooperativa collettiva (proprietà delle aziende agricole collettive o delle organizzazioni cooperative).

Nel settore socialista dell'economia nazionale è soppresso lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.

Il settore socialista, al quale appartiene la funzione di guida nell'economia nazionale della RPR, costituisce la base dello sviluppo della nazione sulla via del socialismo. Lo Stato democratico popolare, proclamando come suo principale compito la costruzione del socialismo, rafforza ed allarga senza tregua il settore socialista, assicura l'elevamento ininterrotto del benessere materiale e del livello culturale dei lavoratori.

ART. 7 — Le ricchezze di qualsiasi natura del sottosuolo, le fabbriche, le officine, le miniere, i boschi, le acque, le fonti di energia naturale, le vie di comunicazione di ogni specie, i trasporti ferroviari, fluviali, marittimi ed aerei, le banche, la posta, il telegrafo, il telefono, la radio, le tipografie, la cinematografia ed il teatro, le aziende agricole di Stato, le stazioni di macchine e trattori, le aziende comunali e la parte nazionalizzata dei terreni da costruzione delle città sono proprietà dello Stato, bene comune del popolo.

ART. 8 — La terra nella RPR appartiene a coloro che la lavorano.

ART. 9 — L'inventario delle scorte vive e morte delle aziende agricole collettive e delle cooperative, la produzione realizzata da esse, così come tutte le aziende o le costruzioni che a loro appartengono, rappresentano la proprietà collettiva delle aziende agricole collettive e delle cooperative.

I contadini membri delle aziende agricole collettive hanno in usufrutto personale un lotto di terra presso la casa e in proprietà personale gli accessori di questo lotto, la casa di abitazione, gli animali da produzione, da cortile e l'attrezzatura agricola minuta, in conformità allo statuto dell'azienda agricola collettiva.

ART. 10 — La piccola produzione nella RPR comprende le aziende contadine piccole e medie, che godono di una proprietà particolare sopra la terra basata sul lavoro personale del produttore, come pure le botteghe degli artigiani che non sfruttano il lavoro altrui. Lo Stato stabilisce il diritto di proprietà particolare sulla terra per i contadini con aziende piccole e medie in base alla legislazione in vigore.

Romania

Lo Stato democratico popolare aiuta i contadini con aziende piccole e medie, come pure gli artigiani, allo scopo di salvaguardarli dallo sfruttamento capitalistico e di aumentare la produzione da essi ottenuta e di elevare il loro benessere.

ART. 11 — Il settore capitalistico privato nella RPR comprende aziende particolarmente redditizie, le aziende commerciali private, le piccole aziende industriali non nazionalizzate basate sullo sfruttamento del lavoro salariato. Lo Stato democratico popolare attua in modo conseguente una politica di assimilazione ed eliminazione degli elementi capitalistici.

ART. 12 — Il diritto di proprietà personale dei cittadini della RPR sui redditi ed economie provenienti dal lavoro, sulla casa di abitazione, sugli accessori della casa, sugli oggetti casalinghi e di uso personale così come il diritto di eredità sulla proprietà personale dei cittadini sono stabiliti per legge.

ART. 13 — La vita economica della RPR si sviluppa sulla base del piano statale di economia nazionale, nell'interesse della costruzione del socialismo, dell'elevazione continua del benessere materiale e culturale dei lavoratori, del rafforzamento dell'indipendenza nazionale del paese e della sua capacità di difesa.

ART. 14 — Nella RPR il commercio estero è monopolio di Stato.

ART. 15 — Nella RPR il lavoro è un dovere ed una questione di onore per ogni cittadino capace di lavorare, secondo il principio che « chi non lavora non mangia ». Nella RPR si realizza sempre maggiormente il principio del socialismo « da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro ».

CAPITOLO II

ORDINAMENTO STATALE

ART. 16 — Il regime statale della RPR è un regime di democrazia popolare, che rappresenta il potere dei lavoratori.

ART. 17 — Lo Stato romeno democratico popolare, Stato unitario sovrano ed indipendente:

a) difende l'indipendenza e la sovranità del popolo romeno, le conquiste dei lavoratori delle città e delle campagne, i diritti, le libertà ed il potere dei lavoratori contro i nemici del popolo lavoratore;

b) assicura il rafforzamento e lo sviluppo delle forze di produzione del paese attraverso la sua industrializzazione socialista, attraverso la liquidazione dell'arretratezza economica tecnica e culturale, la trasformazione socialista graduale dell'agricoltura sulla base del libero consenso dei contadini lavoratori;

c) organizza e sviluppa l'economia pianificata, basandosi sulle aziende di Stato e cooperative;

d) organizza la difesa della Repubblica dai nemici esterni e guida le forze armate del paese;

e) assicura la sicurezza interna dei cittadini, rende inoffensivi e punisce i nemici del popolo;

f) sovrintende al sistema monetario e creditizio, elabora e attua il bilancio di Stato, stabilisce le imposte, le tasse e i redditi necessari ai bisogni dello Stato;

g) amministra le banche, le aziende e gli istituti statali industriali, agricoli e commerciali;

h) sovrintende all'insegnamento pubblico di ogni grado;

i) assicura l'elevamento continuo del benessere e la salute delle masse popolari delle città e delle campagne;

j) assicura lo sviluppo della cultura del popolo romeno e della cultura delle minoranze nazionali, socialista nel contenuto, nazionale nella forma;

k) sovrintende all'applicazione e al rispetto della Costituzione e delle leggi della RPR, in quanto espressione della volontà e degli interessi del popolo lavoratore.

Il rispetto e l'applicazione della Costituzione e delle leggi del paese sono il dovere principale di ogni istituzione statale e di ogni cittadino, essendo esse vincolanti sull'intero territorio della Repubblica.

ART. 18 — La RPR comprende le seguenti circoscrizioni amministrativo-territoriali: Arad, Bacau, Baia, Mare, Barlad, Bucarest, Cluj, Costanza, Craiova, Galati,

Hunedoara, Iassi, Oradea, Pitesti, Ploesti, Stalin, Suseava, Timisoara, Regione autonoma magiara.

ART. 19 — La Regione autonoma magiara della RPR è formata dal territorio abitato da una popolazione magiara compatta e ha un'amministrazione autonoma, eletta dalla popolazione della Regione autonoma. La Regione autonoma magiara comprende le circoscrizioni di: Ciuc, Gheorgheni, Odohei, Reghin, Sangeorgiu de Padure, Sf. Gheorghe, Targu-Mures, Targu-Sacuesc, Topliza. Il centro amministrativo della Regione autonoma magiara è la città di Targu-Mures.

ART. 20 — Le leggi della Repubblica popolare romena, le decisioni e le disposizioni degli organi centrali dello Stato sono vincolanti sul territorio della Regione autonoma magiara.

ART. 21 — Lo statuto della Regione autonoma magiara è elaborato dal consiglio popolare della regione autonoma e sottoposto all'approvazione della Grande assemblea nazionale della RPR.

CAPITOLO III

ORGANI SUPREMI DEL POTERE DI STATO

ART. 22 — L'organo supremo del potere di Stato della Repubblica popolare romena è la Grande assemblea nazionale della Repubblica popolare romena.

ART. 23 — La Grande assemblea nazionale è l'unico organo legislativo della RPR.

ART. 24 — Sono di competenza diretta della Grande assemblea nazionale:

- a) l'elezione del Presidium della Grande assemblea nazionale della RPR;
- b) la formazione del governo della RPR;
- c) la modifica della Costituzione;
- d) gli affari concernenti la guerra e la pace;
- e) l'approvazione dei piani di economia nazionale;
- f) l'approvazione del bilancio di Stato, della chiusura degli esercizi finanziari e la determinazione delle imposte e dei redditi destinati al bilancio di Stato;
- g) la determinazione del numero dei ministeri, la denominazione, l'assorbimento e la soppressione dei ministeri;
- h) la modificazione della divisione in regioni del territorio della RPR;
- i) le amnistie;
- j) il controllo generale sull'applicazione della Costituzione.

ART. 25 — La Grande assemblea nazionale è eletta dai lavoratori, cittadini della RPR, in circoscrizioni elettorali in ragione di un deputato ogni 40.000 abitanti. La Grande assemblea nazionale viene eletta ogni 4 anni.

ART. 26 — Una legge è ritenuta come adottata se viene votata dalla maggioranza semplice della Grande assemblea nazionale.

ART. 27 — Dopo l'adozione delle leggi da parte della Grande assemblea nazionale queste sono firmate dal presidente e dal segretario del Presidium e pubblicate nel bollettino ufficiale della Grande assemblea nazionale. Il rispetto delle leggi adottate dalla Grande assemblea nazionale è obbligatorio per tutti i cittadini della RPR.

ART. 28 — Le sessioni della Grande assemblea nazionale si tengono due volte all'anno. La convocazione della Grande assemblea nazionale viene fatta da parte del Presidium della Grande assemblea nazionale.

ART. 29 — La Grande assemblea nazionale può essere convocata in sessione straordinaria da parte del Presidium della Grande assemblea nazionale o su richiesta di almeno un terzo del numero totale dei deputati.

ART. 30 — La Grande assemblea nazionale elegge, in ogni legislatura, un presidente e due vicepresidenti che dirigono le sedute della Grande assemblea nazionale in conformità al regolamento interno concernente il suo funzionamento.

ART. 31 — La Grande assemblea nazionale convalida i mandati dei deputati eletti.

In vista della verifica delle condizioni in cui si è svolta l'elezione di ogni deputato, la Grande assemblea nazionale elegge una commissione di convalida. Questa commissione sottopone il suo rapporto alla Grande assemblea nazionale, la quale decide la convalida o l'annullamento dell'elezione di ogni deputato.

Romania

ART. 32 — La Grande assemblea nazionale può nominare commissioni di inchiesta e di revisione sui diversi problemi.

Tutti gli organi amministrativi dello Stato hanno l'obbligo di mettere a disposizione di codeste commissioni le informazioni e i documenti necessari.

La Grande assemblea nazionale stabilisce per ciascuna commissione i poteri e il modo di attività.

ART. 33 — Ciascun deputato ha il diritto di porre domande o di interpellare il governo o i ministri separatamente. Il governo o il ministro interrogato hanno l'obbligo di rispondere verbalmente o per iscritto nel termine massimo di tre giorni.

ART. 34 — Nessun deputato della Grande assemblea nazionale può essere rinviato a giudizio e neppure essere arrestato senza l'approvazione della Grande assemblea nazionale quando le sessioni sono in corso o del Presidium della Grande assemblea nazionale nei periodi intercorrenti tra le sessioni.

ART. 35 — La Grande assemblea nazionale della RPR elegge il Presidium della Grande assemblea nazionale composto da un presidente, due vicepresidenti, un segretario e 13 membri.

ART. 36 — Il Presidium della Grande assemblea nazionale risponde di tutta la sua attività di fronte alla Grande assemblea nazionale della RPR.

ART. 37 — Il Presidium della Grande assemblea nazionale della RPR ha le seguenti attribuzioni:

- a) convoca in sessione la Grande assemblea nazionale;
- b) emana decreti;
- c) interpreta le leggi in vigore nella RPR;
- d) convoca la consultazione popolare (referendum);
- e) annulla le decisioni e le disposizioni del Consiglio dei ministri quando queste non sono conformi alle leggi;
- f) nell'intervallo tra le sessioni della Grande assemblea nazionale revoca dalle proprie funzioni e nomina ministri nel governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e con l'approvazione ulteriore della Grande assemblea nazionale;
- g) istituisce gli ordini e i titoli onorifici della RPR;
- h) conferisce ordini e titoli onorifici della RPR; stabilisce i gradi militari e i ranghi diplomatici e altri titoli speciali;
- i) nell'intervallo tra le sessioni della Grande assemblea nazionale della RPR, su proposta del governo, dichiara lo stato di guerra nel caso di un'aggressione armata rivolta contro la RPR o contro un altro Stato, nei riguardi del quale la RPR ha obblighi di reciproca difesa in base a trattati internazionali;
- j) nomina e revoca il comandante supremo delle forze armate della RPR;
- k) dichiara la mobilitazione parziale o generale;
- l) esercita il diritto di grazia e di commutazione delle pene;
- m) ratifica e denuncia i trattati internazionali della RPR;
- n) accredita e richiama i rappresentanti plenipotenziari della RPR negli Stati esteri;
- o) riceve lettere di accreditamento e di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati stranieri accreditati presso il Presidium;
- p) nell'interesse della difesa della RPR o del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato proclama in alcune località, o su tutto il territorio del paese, lo stato di emergenza.

ART. 38 — La Grande assemblea nazionale è sciolta con lo spirare del suo mandato.

ART. 39 — Dopo la cessazione del mandato della Grande assemblea nazionale della RPR il Presidium della Grande assemblea nazionale fissa nuove elezioni nel termine massimo di tre mesi a partire dal giorno della cessazione del mandato della grande Assemblea nazionale. Il Presidium in funzione conserva i suoi poteri fino all'elezione del nuovo Presidium da parte della nuova Grande assemblea nazionale della RPR.

ART. 40 — In caso di guerra o in caso di altri avvenimenti di emergenza, la Grande assemblea nazionale può prolungare il suo mandato per il tempo in cui durerà lo stato di emergenza.

ART. 41 — La Grande assemblea nazionale eletta è convocata dal Presidium in funzione nel termine massimo di tre mesi dalla data delle elezioni.

CAPITOLO IV

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

ART. 42 — L'organo supremo esecutivo e amministrativo che dispone del potere di Stato nella RPR è il Consiglio dei ministri della RPR.

ART. 43 — Il Consiglio dei ministri è insediato dalla Grande assemblea nazionale della RPR ed è formato dal Presidente del Consiglio dei ministri della RPR, dai vicepresidenti del Consiglio dei ministri della RPR, dal presidente del comitato statale della pianificazione, dal presidente della commissione del controllo di Stato; dai ministri della RPR, dal presidente del comitato di Stato per l'approvvigionamento, dal presidente del comitato di Stato per la raccolta dei prodotti agricoli, dal presidente del comitato dell'insegnamento superiore, dal presidente del comitato per la cinematografia, dal presidente del comitato per l'arte.

ART. 44 — Il Consiglio dei ministri è responsabile e dà conto della sua attività alla Grande assemblea nazionale, e nell'intervallo tra le sessioni della Grande assemblea nazionale, al Presidium della Grande assemblea nazionale stessa.

ART. 45 — Il Consiglio dei ministri della RPR emana decreti e ordinanze sulla base delle leggi in vigore o in vista della loro applicazione e controlla la loro esecuzione.

ART. 46 — L'applicazione dei decreti e delle ordinanze del Consiglio dei ministri della RPR è obbligatoria sull'intero territorio della RPR.

ART. 47 — Il Consiglio dei ministri della RPR ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordinare e indirizzare l'attività dei ministeri e di tutti gli organismi ad esso soggetti;
- b) prendere misure per la realizzazione del piano dell'economia nazionale, del bilancio di Stato e in vista del consolidamento del sistema monetario e creditizio;
- c) prendere misure per assicurare l'ordine pubblico, la difesa degli interessi di Stato e i diritti dei cittadini;
- d) esercitare la direzione generale nel campo delle relazioni con gli Stati esteri;
- e) fissare i contingenti annuali di cittadini che è necessario siano chiamati a compiere il servizio militare attivo; sovrintendere alla direzione generale delle forze armate del paese;
- f) stabilire secondo la necessità comitati e commissioni speciali, così come direzioni generali presso il Consiglio dei ministri in rapporto a problemi economici, culturali e giuridici.

ART. 48 — Il Consiglio dei ministri della RPR può annullare gli ordini e le istruzioni dei ministri che non fossero conformi alle leggi e alle decisioni del Consiglio dei ministri.

ART. 49 — Nei limiti di competenza dei ministeri, i ministri danno ordini e istruzioni sulla base e in vista dell'applicazione delle leggi in vigore e delle disposizioni del Consiglio dei ministri, controllandone inoltre l'esecuzione.

ART. 50 — I ministeri della RPR sono i seguenti:

Ministero degli Affari esteri;
Ministero degli Interni;
Ministero dell'Agricoltura;
Ministero del Commercio estero;
Ministero del Commercio interno;
Ministero delle Costruzioni e dell'Industria dei materiali da costruzione;
Ministero dei Culti;
Ministero dell'Energia elettrica e dell'Industria elettrotecnica;
Ministero delle Finanze;
Ministero delle Forze armate;
Ministero delle Aziende agricole di Stato;
Ministero delle Amministrazioni comunali e delle Industrie locali;
Ministero dell'Amministrazione forestale;
Ministero dell'Industria alimentare;
Ministero dell'Industria della carne, del pesce e del latte;

Romania

Ministero dell'Industria del carbone;
Ministero dell'Industria chimica;
Ministero dell'Industria metallurgica;
Ministero dell'Industria del petrolio;
Ministero dell'Industria del legno, della carta e della cellulosa;
Ministero dell'Industria leggera;
Ministero dell'Istruzione pubblica;
Ministero della Giustizia;
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
Ministero della Previdenza sociale;
Ministero dell'Igiene;
Ministero della Sicurezza di Stato;
Ministero dei Trasporti.

CAPITOLO V

ORGANI LOCALI

ART. 51 — Gli organi dell'autorità statale nelle regioni, distretti, città e comuni sono i Consigli popolari dei lavoratori delle città e delle campagne.

ART. 52 — I Consigli popolari sono composti da deputati eletti per un periodo di due anni da parte dei lavoratori, cittadini della RPR, della regione, distretto, città e comune rispettivi. Le norme di rappresentanza dei Consigli popolari sono stabilite dalla legge.

ART. 53 — I Consigli popolari dirigono il lavoro degli organi amministrativi ad essi subordinati, guidano l'attività locale nel campo economico e culturale, assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico, il rispetto delle leggi e la difesa dei diritti dei cittadini, stabiliscono il bilancio locale.

ART. 54 — I Consigli popolari organizzano la partecipazione attiva dei lavoratori al buon andamento degli affari di Stato e collettivi, nonché all'opera di costruzione del socialismo.

ART. 55 — I Consigli popolari deliberano e danno disposizioni nei limiti dei diritti che sono ad essi accordati dalle leggi della RPR.

ART. 56 — Gli organi esecutivi dei Consigli popolari regionali, distrettuali, cittadini e comunali sono i comitati esecutivi eletti dai membri dei Consigli popolari e sono costituiti da un presidente, da vicepresidenti, da un segretario e da membri.

ART. 57 — L'organo dell'autorità di Stato della Regione autonoma magiara è il Consiglio popolare della Regione autonoma. L'organo esecutivo del Consiglio popolare della Regione autonoma magiara è il comitato esecutivo eletto da esso.

ART. 58 — Il Consiglio popolare della Regione autonoma magiara viene eletto secondo le norme stabilite dalla legge per un periodo di due anni da parte dei lavoratori della Regione autonoma, cittadini della RPR.

ART. 59 — L'organo esecutivo dei Consigli popolari dei piccoli comuni è composto da un presidente, da un vicepresidente e da un segretario eletti dai membri del Consiglio popolare rispettivo.

ART. 60 — Gli organi esecutivi dei Consigli popolari rendono conto della loro attività sia al Consiglio popolare che li ha eletti, sia al comitato esecutivo del Consiglio popolare immediatamente superiore.

ART. 61 — I Consigli popolari, regionali, distrettuali e cittadini organizzano sezioni all'interno dei comitati esecutivi. L'organizzazione, il funzionamento e l'attività delle sezioni sono determinate dalla legge.

ART. 62 — Le sezioni dei comitati esecutivi dei Consigli popolari sono subordinate sia al Consiglio popolare ed al Comitato esecutivo presso cui funzionano, sia alla sezione corrispondente del comitato esecutivo del Consiglio popolare immediatamente superiore ed ai Ministeri rispettivi.

ART. 63 — Dopo la fine del mandato dei Consigli popolari, i comitati esecutivi conservano i loro attributi fino alla costituzione dei nuovi organi esecutivi da parte dei Consigli popolari neo-eletti.

Le costituzioni europee

CAPITOLO VI

ORGANI GIUDIZIARI

ART. 64 — La giustizia nella RPR è amministrata dal Tribunale supremo della RPR, dai tribunali regionali e dai tribunali popolari, così come dai tribunali speciali, stabiliti per legge. L'organizzazione, la competenza e la procedura dei tribunali sono stabilite dalla legge.

ART. 65 — I tribunali difendono il regime democratico popolare e le conquiste del popolo lavoratore; assicurano la legalità popolare, la proprietà collettiva e i diritti dei cittadini.

ART. 66 — Le sedute processuali, in tutte le istanze, si fanno con la partecipazione di giudici popolari, fuorchè nei casi in cui la legge dispone altrimenti.

ART. 67 — Il Tribunale supremo della RPR è eletto dalla Grande assemblea nazionale per un periodo di 5 anni. I giudici in toga ed i giudici popolari sono eletti in conformità alla procedura stabilita dalla legge; per legge è stabilita anche la nomina dei giudici dei tribunali speciali.

ART. 68 — Nella RPR la procedura giudiziaria si svolge in lingua romena, assicurando alle regioni e distretti abitati da popolazioni di altra nazionalità l'uso delle rispettive lingue materne. Alle parti, le quali non parlano la lingua in cui si svolge la procedura giudiziaria, si assicura la possibilità di prendere conoscenza degli atti attraverso un traduttore, così come si assicura il diritto di parlare nel corso della seduta e di fare le loro conclusioni nella lingua materna.

ART. 69 — In tutte le istanze il giudizio è pubblico, fuorchè nei casi previsti dalla legge. All'accusato è garantito il diritto alla difesa.

ART. 70 — I giudici sono indipendenti e devono obbedienza solamente alla legge.

ART. 71 — I tribunali pronunciano le loro deliberazioni in nome del popolo.

ART. 72 — Il Tribunale supremo della RPR esercita il controllo sull'attività giudiziaria di tutti gli organi giudiziari della RPR.

ART. 73 — Il procuratore generale della RPR esercita il controllo superiore riguardo al rispetto delle leggi da parte dei ministeri e degli altri organi centrali, degli organi locali, dell'autorità e dell'amministrazione dello Stato così come dei funzionari e degli altri cittadini.

ART. 74 — Il procuratore generale della RPR è nominato dalla Grande assemblea nazionale per un periodo di cinque anni. I sostituti del procuratore generale della RPR ed i procuratori degli organi locali della procura sono nominati dal procuratore generale per un periodo di 4 anni.

ART. 75 — Il procuratore generale è responsabile di fronte alla Grande assemblea nazionale della RPR e nell'intervallo tra le sessioni di fronte al Presidium della Grande assemblea nazionale ed al Consiglio dei ministri.

ART. 76 — Gli organi della procura sono indipendenti dagli organi locali, essendo soggetti solamente al procuratore generale della RPR.

CAPITOLO VII

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DEI CITTADINI

ART. 77 — Ai cittadini della RPR è assicurato il diritto al lavoro, vale a dire il diritto di avere un lavoro garantito e pagato secondo la quantità e la qualità di questo.

Il diritto al lavoro è garantito attraverso l'esistenza e lo sviluppo del settore socialista dell'economia nazionale, attraverso l'accrescimento ininterrotto e sistematico delle forze di produzione della RPR, l'accantonamento delle possibilità di crisi economiche e la liquidazione della disoccupazione.

ART. 78 — I cittadini della RPR hanno diritto al riposo.

Il diritto al riposo è assicurato mediante l'adozione della giornata lavorativa di otto ore per gli operai e gli impiegati; la riduzione della giornata lavorativa al di sotto delle otto ore per determinate professioni che hanno condizioni di lavoro pesanti e per le sezioni che hanno condizioni di lavoro pesantissime, la concessione

di ferie annuali pagate per tutti i lavoratori e impiegati, la disponibilità per i lavoratori di case di riposo, sanatori e istituti di cultura.

ART. 79 — I cittadini della RPR hanno il diritto di avere assicurata la vecchiaia e l'esistenza in caso di malattia o di incapacità al lavoro.

Questo diritto è garantito attraverso il largo sviluppo delle assicurazioni sociali dei lavoratori e dei funzionari a spese dello Stato, attraverso l'assistenza medica gratuita accordata a coloro che lavorano e attraverso la disponibilità per i lavoratori di stazioni balneari e climatiche.

ART. 80 — I cittadini della RPR hanno diritto all'istruzione.

Questo diritto è assicurato attraverso l'istruzione elementare generale obbligatoria e gratuita, attraverso il sistema delle borse di Stato accordate agli studenti e agli allievi meritevoli delle scuole superiori, medie ed elementari, attraverso l'organizzazione presso le aziende industriali, le aziende agricole di Stato, le stazioni di macchine e trattori e le aziende agricole collettive dell'insegnamento professionale gratuito per tutti coloro che lavorano.

L'insegnamento di tutti i gradi è insegnamento di Stato.

Lo Stato si preoccupa dello sviluppo della scienza, della letteratura e dell'arte.

ART. 81 — Ai lavoratori cittadini della RPR senza differenza di nazionalità e di razza è assicurata la piena uguaglianza di diritti in tutti i campi della vita economica, politica e culturale.

Ogni restrizione diretta o indiretta dei diritti dei lavoratori, cittadini della RPR, creazione di privilegi diretti e indiretti per motivi di razza o di nazionalità; qualsiasi manifestazione di sciovinismo, odio di razza, odio nazionale o propaganda nazionalistica è punita dalla legge.

ART. 82 — Nella RPR si assicura alle minoranze nazionali il libero uso della lingua materna, l'insegnamento di tutti i gradi nella lingua materna, libri, teatri, giornali nella lingua materna. Nei distretti abitati anche da popolazioni di nazionalità diversa da quella romena, tutti gli organi e istituzioni useranno sia oralmente sia per iscritto anche la lingua delle nazionalità rispettive e procederanno a nomine di funzionari tratti dal gruppo della nazionalità rispettiva o da altri del luogo i quali conoscano la lingua e il modo di vivere della popolazione locale.

ART. 83 — La donna nella RPR ha i medesimi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita economica, politica, statale e culturale.

La donna ha diritti uguali all'uomo per quanto riguarda il lavoro, il salario, il riposo, l'assicurazione sociale e l'istruzione.

Lo Stato difende il matrimonio e la famiglia e gli interessi della madre e del figlio. Lo Stato accorda aiuto alle madri con molti figli e alle fanciulle madri, ferie pagate alle donne incinte, organizza istituti di maternità e case del fanciullo.

ART. 84 — La libertà di coscienza è garantita a tutti i cittadini della RPR.

I culti religiosi sono liberi di organizzarsi e possono funzionare liberamente. La libertà dell'esercizio dei culti religiosi è garantita a tutti i cittadini della RPR.

La scuola è separata dalla chiesa. Nessuna confessione, congregazione o comunità religiosa può aprire o mantenere istituti di insegnamento generale, ma solamente scuole speciali per la preparazione del personale di culto.

L'organizzazione e il funzionamento dei culti religiosi sono regolati dalla legge.

ART. 85 — In conformità agli interessi dei lavoratori e in vista del rafforzamento del regime democratico popolare ai cittadini della RPR si garantisce per legge:

- a) la libertà di parola;
- b) la libertà di stampa;
- c) la libertà di riunione;
- d) la libertà di formare cortei e di indire dimostrazioni sulla pubblica via.

Questi diritti sono assicurati mettendo a disposizione delle masse lavoratrici e delle loro organizzazioni tipografie, depositi di carta, edifici pubblici, strade, mezzi di comunicazione ed altre condizioni materiali necessarie all'esercizio di codesti diritti.

ART. 86 — In conformità agli interessi dei lavoratori e allo scopo di sviluppare le attività politiche e collettive delle masse popolari, ai cittadini della RPR si assicura il diritto di associazione in organizzazioni collettive, in sindacati professionali, in unioni cooperative, in organizzazioni femminili, giovanili e sportive, in associazioni culturali, tecniche e scientifiche.

Le costituzioni europee

Qualsiasi associazione avente un carattere fascista o antidemocratico è proibita. La partecipazione a simili associazioni è punita dalla legge.

I cittadini più attivi e più coscienti della classe operaia e delle altre categorie di lavoratori sono raggruppati nel Partito operaio romeno, movimento di avanguardia dei lavoratori in lotta per il rafforzamento e lo sviluppo del regime di democrazia popolare e per la costruzione della società socialista.

Il Partito operaio romeno è la forza che guida sia la organizzazione dei lavoratori sia gli organi e le istituzioni statali. Intorno ad esso si raggruppano volta a volta tutte le organizzazioni della RPR.

ART. 87 — Ai cittadini della RPR è garantita l'inviolabilità della persona.

Nessuno può essere arrestato se non sulla base di una deliberazione del tribunale o del procuratore, in conformità alle leggi.

ART. 88 — L'inviolabilità del domicilio dei cittadini ed il segreto della corrispondenza sono stabiliti dalla legge.

ART. 89 — La RPR accorda diritto di asilo ai cittadini stranieri perseguitati per la difesa degli interessi dei lavoratori, per l'attività scientifica e per la partecipazione alla lotta di liberazione nazionale o di difesa della pace.

ART. 90 — Ogni cittadino della RPR deve rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato democratico popolare; custodire, rafforzare e sviluppare la proprietà collettiva socialista, rispettare la disciplina del lavoro, contribuire attivamente al rafforzamento del regime democratico popolare e all'elevazione economica e culturale del paese.

ART. 91 — Il servizio militare è obbligatorio. Il servizio militare nelle file delle forze armate della RPR è un dovere e un onore per i cittadini della RPR.

ART. 92 — La difesa della patria è dovere sacro di ciascun cittadino della RPR.

Il tradimento della patria, l'infrangere il giuramento, il passaggio al nemico, il pregiudicare la capacità di difesa dello Stato, lo spionaggio costituiscono i crimini più gravi di fronte al popolo ed allo Stato e sono puniti dalla legge nella maniera più severa.

CAPITOLO VIII

SISTEMA ELETTORALE

ART. 93 — Le elezioni di deputati per la Grande assemblea nazionale e per i Consigli popolari si svolgono con il suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

ART. 94 — Le elezioni dei deputati avvengono con suffragio universale. Tutti i lavoratori, cittadini della RPR, che hanno compiuto l'età di 18 anni, senza differenza di razza o di nazionalità, sesso, religione, grado di cultura, professione o durata di domicilio, hanno il diritto di prender parte alle elezioni dei deputati, fatta eccezione per gli alienati, le persone condannate con decisione giudiziaria alla perdita del diritto elettorale e per coloro che sono stati dichiarati indegni dalla legge. Può essere eletto deputato della Grande assemblea nazionale e dei Consigli popolari qualsiasi lavoratore, cittadino della RPR con diritto di voto, che abbia compiuto l'età di 23 anni.

ART. 95 — Le elezioni di deputati avvengono con suffragio uguale. Tutti i lavoratori cittadini della RPR prendono parte alle elezioni in condizioni uguali ed ognuno ha diritto ad un solo voto.

ART. 96 — Le donne hanno il diritto di eleggere e di essere elette nella Grande assemblea nazionale come nei Consigli popolari con i medesimi diritti degli uomini.

ART. 97 — I cittadini che prestano servizio nelle forze armate della RPR hanno il diritto di eleggere e di essere eletti come tutti i lavoratori cittadini della RPR.

ART. 98 — Le elezioni dei deputati avvengono con suffragio diretto. Alle elezioni per la Grande assemblea nazionale e per tutti i Consigli popolari i lavoratori, cittadini della RPR, partecipano in modo diretto.

ART. 99 — Le elezioni dei deputati avvengono con suffragio segreto.

ART. 100 — Le candidature per l'elezione dei deputati vengono presentate per circoscrizioni elettorali secondo le norme stabilite dalla legge. Il diritto di presentare candidati è assicurato a tutte le organizzazioni dei lavoratori: alle organizzazioni del Partito operaio romeno, ai sindacati professionali, alle cooperative, alle

Romania

organizzazioni giovanili ed alle altre organizzazioni di massa, come pure alle associazioni culturali.

ART. 101 — Ciascun deputato è obbligato a dar conto agli elettori della sua attività e di quella dell'organo eletto del quale egli fa parte. Al deputato può essere revocato in ogni momento il mandato, in seguito ad una deliberazione della maggioranza degli elettori, presa in conformità alla procedura fissata dalla legge.

CAPITOLO IX

STEMMA, BANDIERA E CAPITALE DELLA RPR

ART. 102 — Lo stemma della RPR rappresenta dei monti ricoperti da boschi al disopra dei quali si innalza il sole. Nella parte sinistra dello stemma si trova un pozzo petrolifero. Lo stemma è inquadrato da un fascio di spighe di grano. Nella parte superiore dello stemma si trova una stella con 5 punte. Nella parte inferiore dello stemma le spighe sono legate da un nastro tricolore sul quale sono scritte le lettere RPR.

ART. 103 — La bandiera della RPR porta i colori rosso, giallo e azzurro a fasce verticali, con l'azzurro dalla parte dell'asta. Nel mezzo è situato lo stemma della RPR.

ART. 104 — La capitale della RPR è la città di Bucarest.

CAPITOLO X

PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE

ART. 105 — La Costituzione della RPR può essere modificata solamente da una legge votata dalla Grande assemblea nazionale. Il progetto di legge sulla modifica della Costituzione si considera adottato se è stato votato da almeno due terzi del numero totale dei membri della Grande assemblea nazionale della RPR.

Boris Mirkine - Guetznévitch

LE COSTITUZIONI EUROPEE

**1954
EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO**